



ASSUNZIONE/LICENZIAMENTO Il periodo di prova è di due mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto con un preavviso di 5 giorni. Dopo il periodo di prova, la disdetta può essere data per la fine di un mese con i seguenti termini:

- 1 mese nel 1° anno di servizio
- 2 mesi dal 2° al 9° anno
- 3 mesi a partire dal 10° anno

TERMINI DI DISDETTA PER I LAVORATORI A PARTIRE DA 55 ANNI nell' anno successivo al compimento

- 1 mese nel 1° anno di servizio
- 4 mesi dal 2° al 9° anno
- 6 mesi a partire dal 10° anno

ASSENZE DI BREVE DURATA Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi, spetta di diritto una indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:

a) ispezione armi ed equipaggiamento:	½ giornata
b) matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio:	1 giorno
c) decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio):	3 giorni
d) decesso di fratello, genitori o suoceri:	3 giorni
e) trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto:	1 giorno

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona Piazza Buffi 4	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	Locarno via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12 d	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona via Magoria 6a	821 41 61	Locarno via della Posta 8	752 00 40
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	Massagno via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via Gallaroli 2 (tel. +39 0323 71 086); Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59 (tel. +39 0332 55 12 81); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, Sala municipale.

Validità del Contratto Nazionale Mantello (CNM)

Il Contratto Nazionale Mantello (CNM) è valido sino al 31 dicembre 2018.

Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro Ticinese (CCL-TI)

Il contratto Collettivo di Lavoro Ticinese (CCL-TI) è valido sino al 31 dicembre 2018.

Personale interinale e assunzioni di impiego – art. 16bis CCL-TI

La messa a disposizione del personale interinale e del personale assunto tramite assunzione di impiego è disciplinato in base al numero di dipendenti presenti in cantiere secondo i seguenti parametri:

- sino a 5 lavoratori, è ammesso il prestito di un lavoratore;
- tra 6 e 10, è ammesso il prestito di due lavoratori;
- oltre 11 lavoratori, è ammesso il prestito massimo del 20%;

Salvo casi eccezionali, è inoltre fatto divieto alle imprese di assumere personale temporaneo nei due mesi seguenti il termine di disdetta relativo al licenziamento di uno o più lavoratori impiegati a tempo determinato o indeterminato.

Lavoro su chiamata e a tempo parziale – art. 15 CCL-TI

Il lavoro su chiamata, ovvero senza un minimo di ore garantite, è di principio proibito.

Il lavoro a tempo parziale deve essere autorizzato dalla Commissione Paritetica Cantonale. Questo tipo di contratto è ritenuto valido solamente se prevede preliminarmente il grado di occupazione, i giorni settimanali e relativa fascia oraria di impiego e la motivazione.

Promozione dalla classe C alla classe B (nuovo art. 42 cpv. 1 lett. a CNM)

Ricordiamo che, con l'entrata in vigore del nuovo art. 42 CNM, i lavoratori (compresi quelli interinali) che quest'anno vantano un'esperienza professionale triennale nella classe salariale C, di norma devono essere promossi nella classe B.

Se le qualifiche sono negative, il datore di lavoro non è tenuto a promuovere il dipendente in classe B. In tal caso, la ditta al più presto deve comunicare alla Commissione paritetica le generalità dei lavoratori che non sono stati promossi nella classe B.

Salari minimi contrattuali (invariati rispetto al 2017)

Le parti contraenti non hanno trovato un accordo, di conseguenza i salari 2018 non subiscono alcuna modifica per il presente anno.

<u>Classe salariale</u>			<u>salario orario</u>		<u>salario mensile</u>
lavoratori edili	C	fr.	25.45	fr.	4'413.-
lavoratori con conoscenze	B	fr.	28.30	fr.	4'843.-
lavoratori qualificati	A	fr.	29.95	fr.	5'273.-
lavoratori diplomati	Q	fr.	31.15	fr.	5'478.-
capi	V	fr.	33.10	fr.	5'822.-

Apprendisti AFC La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

1° anno	fr. 9.35 all'ora	3° anno	fr. 15.55 all'ora
2° anno	fr. 12.45 all'ora		

GIOVANI LAVORATORI – dopo l'ottenimento dell' AFC

1° anno - 15%	fr. 26.50 all'ora	3° anno - 5%	fr. 29.60 all'ora
	fr. 4' 656.- mensili		fr. 5' 204.- mensili
2° anno - 10%	fr. 28.05 all'ora		
	fr. 4' 930.- mensili		

Apprendisti CFP La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

1° anno	fr. 4.55 all'ora
2° anno	fr. 7.50 all'ora

GIOVANI LAVORATORI – dopo l'ottenimento del CFP

1° anno -	fr. 25.45 all'ora	3° anno -	fr. 26.95 all'ora
	fr. 4' 413.- mensili		fr. 4' 745.- mensili
2° anno -	fr. 25.45 all'ora	4° anno -	fr. 28.45 all'ora
	fr. 4' 482.- mensili		fr. 5' 009.- mensili

ORARIO DI LAVORO

- **sezionale base** 2'064 ore di lavoro possibili e 248 giorni lavorativi;
- **sezionale con flessibilità (senza il recupero di "ponti")** 2'144 ore di lavoro comprensive di **80 ore flessibili** con 248 giornate lavorative
- **sezionale con flessibilità (con il recupero di 2 "ponti")** 2'144 ore di lavoro comprensive di **80 ore flessibili** con 246 giornate lavorative
- **calendario aziendale** deve essere approvato dalla Commissione Paritetica Cantonale, con un minimo di 2'064 ore annuali (senza flessibilità) fino ad un massimo di 2'144 ore (con flessibilità massima di 80 ore)

SALARIO COSTANTE

Il salario costante è una retribuzione su base oraria, versata in 12 mensilità ed è calcolato moltiplicando il salario base per il coefficiente 176 (2112:12). Il

conguaglio avviene a fine anno in base alle ore effettivamente prestate, ritenuto il rispetto del totale delle ore annuali di lavoro.

VACANZE COLLETTIVE 2018

Da mercoledì 1° agosto a mercoledì 15 agosto 2018 compresi.

INDENNITÀ DI VACANZA Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

- dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto:

<u>lavoratore a salario mensile:</u>	<u>a salario orario:</u>
5 settimane (= 25 giornate lavorative)	10,6% del salario

- fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto:

<u>lavoratore a salario mensile:</u>	<u>a salario orario:</u>
6 settimane (= 30 giornate lavorative)	13% del salario

INDENNITÀ PER IL PRANZO

A tutti i lavoratori è concessa un'indennità per il pranzo di **1.50 fr.** per ogni ora di lavoro prestata, indipendentemente dalla forma di pagamento del salario.

INDENNITÀ FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

3% del salario base

TREDICESIMA MENSILITÀ

8,33% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + festivi + vacanze) o per i lavoratori pagati a mese, un salario lordo mensile.

Il diritto alla tredicesima mensilità nasce a partire dal 1° giorno di lavoro.

ASSICURAZIONE MALATTIA (nuovo art.64 CNM)

90% del salario lordo a partire dal 2° giorno di malattia.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

80% del salario a decorrere dal 1° giorno (i tre giorni di carenza sono a carico della ditta).

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Per beneficiare del pensionamento anticipato a 60 anni, il lavoratore negli ultimi 20 anni deve aver lavorato almeno 15 anni - di cui gli ultimi sette ininterrottamente prima di riscuotere le prestazioni - in una impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN. Dal 60° al 65° anno d'età la rendita transitoria ordinaria è pari al 65% del salario base determinante oltre ad un importo forfettario di Fr.6'000.- **Attenzione:** la richiesta di pensionamento anticipato deve essere inoltrata alla fondazione PEAN, al più tardi, entro 7 mesi dalla data del compimento del 60° anno di età (rivolgersi per tempo al segretariato regionale OCST più vicino).

Contributi a carico:	Del datore di lavoro =	Del lavoratore =
	5.5%	1.5%